

GIURISPRUDENZA

APPELLO MILANO

14 MARZO 1995

PRESIDENTE: SALAFIA
ESTENSORE: VANONI
PARTI: CASTELLER
 RAI-RADIOTELEVISIONE
 ITALIANA

Diritti della personalità •
Processo penale • Ripresa
televisiva • Testimonianza •
Vicende private •
Diffusione • Consenso •
Mancanza • Illiceità.

La ripresa televisiva di un processo penale lede il diritto alla riservatezza di un testimone, identificabile per via delle ri-

prese di profilo, dell'enunciazione del suo nome e della riproduzione della voce, in quanto notizie e fatti della vita privata riferite in un'aula di tribunale per motivi di giustizia non possono, senza il consenso dell'interessato, essere messe a conoscenza di un numero indeterminato di spettatori di un programma televisivo.

Con atto di citazione notificato il 13 settembre 1989 Francesco Casteller conveniva avanti al Tribunale di Milano la RAI - Radiotelevisione Italiana, esponendo che, essendo stato chiamato a deporre, come testimone d'accusa, in un procedimento penale per sfruttamento ed induzione alla prostituzione celebratosi avanti al tribunale di Milano il 10 gennaio 1989, aveva espressamente dichiarato di opporsi alla ripresa televisiva; il tribunale con ordinanza aveva autorizzato le riprese chiedendo agli operatori « di non riprendere il teste se non di spalle e di non citarlo per nome »; in data 13 marzo 1989, la trasmissione integrale del dibattimento era andata in onda su Rai Tre nel corso del programma « Un giorno in pretura », alle ore 20,30 di un lunedì sera, e in essa il teste, ripreso più volte di profilo e citato più volte per nome, risultava ampiamente riconoscibile; tale pubblicità, anche per il particolare oggetto del processo penale, gli aveva creato problemi nell'ambiente di lavoro, nella cerchia delle sue conoscenze e nella militanza politica.

L'attore affermava quindi l'illegittimità della trasmissione non ritenendola espressione del principio della pubblicità del processo penale (art.

* La sentenza — che compare anche su *Danno e responsabilità*, 1996, 629 con ampia nota di TOFFOLI — costituisce un significativo riconoscimento — in tempi assai bui per i diritti della personalità — del diritto della riservatezza nei confronti delle sempre più invadenti pretese dell'informazione-spettacolo.

Sulla ripresa televisiva di procedimenti penali si vedano — oltre ai numerosi precedenti e la dottrina indicati nella nota di TOFFOLI *supra* citata — in questa *Rivista*, Pret. Roma 8 maggio 1985, *ivi*, 1985, 983

(con nota di ZENO ZENCOVICH, *Ripresa televisiva dell'udienza penale e tutela della personalità*); Trib. Torino 20 settembre 1988 (e altre quattro decisioni), *ivi*, 1989, 484; Trib. Roma 5 luglio 1989, *ivi*, 1990, 138; Pret. Roma 23 novembre 1989, *ivi*, 1990, 141; Trib. Roma 19 febbraio 1993, *ivi*, 1993, 965 (con nota di RICCIUTO, *Giustizia penale e spettacoli televisivi: la pubblicità del dibattimento prevale sulla reputazione e sulla riservatezza dei soggetti coinvolti nelle vicende giudiziarie*); Trib. Roma 20 settembre 1993, *ivi*, 1994, 331.

423 c.p.p. all'epoca vigente) né del diritto di cronaca e di informativa costituzionalmente garantito, bensì lesiva del suo diritto personale alla riservatezza: e ciò per la diffusività del mezzo televisivo e la sua peculiare fruizione domestica, che nella percezione degli spettatori appiattisce il ruolo dei soggetti comunque partecipanti a un processo accomunandoli in un coinvolgimento alla vicenda, ma ancor più per la valenza di spettacolo documentata dalla fascia oraria in cui era andata in onda; individuava in tale fatto anche una lesione del suo diritto all'immagine. In subordine, lamentava che non fossero state ottemperate le prescrizioni impartite dal tribunale nell'ammettere le riprese radiotelesive; chiedeva pertanto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni morali e materiali, da effettuarsi in via equitativa — utilizzando come parametro sia l'indice di ascolto della trasmissione che il risparmio effettuato dalla Rai mandando in onda il programma che non era costato niente — nella somma di L. 400.000.000. Deduceva mezzi istruttori. Si costituiva la Rai chiedendo il rigetto delle opposte domande, invocando sia la pubblicità del processo che il diritto di cronaca, negando che le riprese non avessero ottemperato alle disposizioni del tribunale e attribuendo alle scelte di vita dell'attore la responsabilità dell'eventuale discredito conseguente la sua deposizione; produceva copia del filmato mandato in onda e si opponeva alla prova testimoniale capitolata *ex adverso*.

Con sentenza n. 1927 del 17 febbraio 1992 il Tribunale di Milano ha respinto le domande dell'attore, che ha condannato alle spese, affermando la legittimità della trasmissione in quanto espressione del principio della pubblicità del dibattimento penale, così come disciplinato dall'art. 147 delle Disposizioni di Attuazione del nuovo codice di procedura penale, e citando il diritto — dovere di cronaca che, in quanto informata, obiettiva e non faziosa, è da ritenersi pienamente legittima. Rilevava poi che le lamentate conseguenze erano da ascriversi a una « reazione del tutto ingiustificata e distorta da parte di amici, conoscenti ed elettori », sì che, caso mai, erano questi ultimi da censurare.

Ha proposto appello Casteller, chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza, l'accertamento dell'illegittimità della trasmissione integrale di un processo nell'ambito del programma televisivo « Un giorno in Pretura », l'accertamento e declaratoria dell'inottemperanza alle istruzioni del Tribunale e in ogni caso della violazione dei suoi diritti all'immagine e alla riservatezza, la condanna della Rai al risarcimento dei danni patrimoniali e morali nella misura di L. 400.000.000, con rivalutazione, interesse e vittoria di spese dei due gradi; ha riproposto i capitoli di prova già dedotti in primo grado e chiesto, di ordinare alla Rai l'indicazione del costo orario di una trasmissione nella prima serata di lunedì su Rai Tre, e all'Auditel la rilevazione degli indici di ascolto della trasmissione di cui è causa.

Ha svolto sette motivi di censura: 1) ha preso « atto » del rigetto dell'eccezione di improponibilità e improcedibilità rigettata dal tribunale; 2) ha rilevato l'inapplicabilità ai fatti di causa dell'art. 147 disp. att. nuovo c.p.p., e evidenziato che comunque, il comma 3 di tale norma vieta le riprese ai testi ove questi non vi consentano, e contestato che la ripresa televisiva sia protetta dal principio della pubblicità del processo; 3) ha criticato il mancato approfondimento del limite tra diritto di cronaca e spettacolo televisivo; 4) ha lamentato la totale pretermissione del problema costituito dal rapporto tra diritto di cronaca e diritto all'immagine e riser-

vatezza; 5) ha censurato l'omesso esame della domanda subordinata relativa alla mancata ottemperanza alle indicazioni impartite dal Tribunale; 6) ha criticato la valutazione delle reazioni dell'opinione pubblica; 7) ha richiamato genericamente tutte le argomentazioni già svolte in primo grado.

Si è costituita la Rai chiedendo il rigetto dell'avversa impugnativa, con « espressa riproposizione di ogni domanda eccezione ed istanza già avanzata in primo grado e non accolta dal Tribunale ».

In sede di precisazione delle conclusioni l'appellante ha richiamato le conclusioni dell'atto d'appello, e l'appellata ripetuto quelle della comparsa di risposta.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — 1. Fin dal primo grado Casteller lamenta l'illegittimità della trasmissione « Un giorno in Pretura » sotto tre distinti profili alternativi o subordinati: la violazione del suo diritto all'immagine, la violazione del suo diritto alla riservatezza e l'inottemperanza delle disposizioni impartite dal collegio decidente.

Il primo profilo — l'unico esaminato dal tribunale — appare nei fatti insussistente. La visione della videocassetta del programma contestato, prodotta in causa e la cui corrispondenza al programma andato in onda è — tranne per il particolare di cui si riferirà — pacifica tra le parti, permette infatti di escludere che, nel caso in esame, vi sia stata una esposizione o diffusione del ritratto o comunque dell'immagine dell'appellato, nel senso proprio che a tali termini si deve dare: ossia una raffigurazione fotografica della sua persona che lo rappresenti in modo sufficiente da essere, di per sé solo, identificante del soggetto fotografato. È infatti ovvio che una fotografia di spalle, senz'alcun elemento identificante della persona ritrattata, ovvero un'immagine del tutto sfuocata, o ripresa in controluce tanto da rendere irriconoscibile il soggetto, non rientrerebbe nella disciplina di cui agli artt. 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore, e 10 c.c.

Nel caso in esame, il teste Casteller è stato sempre ripreso dal fondo dell'aula, e la sua immagine è, stante la sua posizione obliqua rispetto al banco del collegio, per lo più di spalle, ovvero di mezzo profilo, ma sempre tale da non rendere di per sé con sicurezza riconoscibile la persona neppure nell'ambito delle sue conoscenze. In un solo momento, essendosi il teste girato, il suo volto risulta completamente inquadrato dall'obiettivo, il che lo renderebbe ovviamente riconoscibile da chiunque: ma in tali sequenze risulta la sovrapposizione in un « bollo » opaco che di fatto oscura l'immagine dell'appellante.

Si deve rilevare che la circostanza, affermata dalla comparsa conclusoria dell'appellante, che nella trasmissione del 13 marzo 1989 non sarebbe stato trasmesso tale « bollo » oscurante il volto di Casteller, non è in alcun modo provata, e contrasta con le risultanze del nastro prodotto in atti e che le parti hanno concordemente dichiarato corrispondere alla trasmissione in questione.

Tali rilievi in fatto escludono, come detto, l'applicabilità della disciplina del diritto all'immagine, ed esonerano la corte dall'esaminare i rapporti con il diritto all'informativa nonché la sussistenza o meno delle condizioni (pregiudizio all'onore, alla reputazione e al decoro) cui il comma 2, del citato art. 97 lega il divieto di diffusione del ritratto.

2. Appare infondato anche il terzo profilo, ossia la lamentata inottemperanza alle indicazioni date dall'ordinanza 10 gennaio 1989 del

Tribunale che, nell'autorizzare la ripresa televisiva di tutto il dibattimento nonostante l'opposizione del teste, aveva disposto che « i testi e le parti lese non consenzienti, e con affidamento alla deontologia professionale degli operatori », fossero « ripresi di spalle » con omissione delle « chiamate dell'ufficiale giudiziario ». Si deve infatti rilevare che la sussistenza di un diritto soggettivo, la cui violazione possa legittimare un'istanza risarcitoria, deve trovare la sua radice in una previsione legislativa e non può discendere da un provvedimento meramente ordinatorio del giudice; se il soggetto è titolare di un diritto, lo è a prescindere dal contenuto del provvedimento (che sostanzialmente disciplina il regolare svolgimento delle udienze ex art. 433 e 437 c.p.p. all'epoca vigente), mentre se tale diritto non sussiste, come sembra aver inteso il tribunale penale e come ha affermato il giudice civile di primo grado, non è certo nell'inottemperanza alle indicazioni impartite circa le modalità di realizzazione di un contrastante diritto, quale è la libertà di cronaca, che lo si può fondare.

3. La prospettazione dell'appellante, e la doglianza da lui proposta avverso all'impugnata sentenza, permettono tuttavia di collocare l'assunta illegittimità della trasmissione televisiva non tanto nella violazione del suo diritto all'immagine, come si è visto nei fatti inesistente, ovvero nell'inottemperanza all'ordinanza del tribunale, quanto nella lesione del diritto di Casteller alla riservatezza.

La stessa difesa appellante, nel riportare dettagliatamente (pagg. 28-29 della comparsa conclusionale) i punti della trasmissione a suo dire illegittimi, evidenzia che la sua doglianza nasce dal fatto che, complessivamente, tra riprese di profilo e reiterata enunciazione del suo nome — e, aggiunge la corte, mediante la trasmissione della sua voce, potentemente identificativa dell'individuo —, egli è stato reso « ampiamente riconoscibile », sì che il contenuto della sua deposizione come teste, vertente su vicende del tutto riservate e personali, è stato immediatamente ricollegato alla sua persona. Non è tanto dalla diffusione della sua immagine che sarebbe derivato all'appellante il pregiudizio di cui invoca ristoro, quanto dalla diffusione di notizie e fatti della sua vita privata (sicuramente collegabili alla sua persona per la complessiva « riconoscibilità » come sopra lamentata) che, riferite in aula per motivi di giustizia, non per questo potevano essere messe a conoscenza del numero indeterminato di spettatori della trasmissione in esame.

È nell'art. 2 della Costituzione che può ricercarsi il fondamento della doglianza dell'appellante, in quanto quello alla privatezza — alla c.d. *privacy* — è un diritto strettamente connesso con la libera esplicazione della persona e come tale inviolabile; è noto che la Corte costituzionale, mentre inizialmente sembrava aver attribuito alla norma in esame un significato meramente riassuntivo delle libertà espressamente tutelate dalla Carta costituzionale (sentenze nn. 27/1969, 225/1974, 25/1975), successivamente vi ha ravvisato un elenco aperto, ammettendo l'esistenza di diritti inviolabili non esplicitamente riconducibili ad altre norme costituzionali (sentenze nn. 215/1987, 561/1987, 1150/1988).

Il diritto alla *privacy* risulta poi espressamente sancito dall'art. 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo (firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848): « ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza ».

Si deve ritenere che tale riconoscimento contenga non solo una dichiarazione di principio cui deve conformarsi l'opera del legislatore ed in generale l'attività dello Stato, ma costituisca un effettivo e pieno diritto dei singoli cittadini, immediatamente riconoscibile e tutelabile anche nei confronti degli altri consociati; occorre tuttavia valutare se non sussista un confliggente e preminente interesse pubblico di conoscenza, che, come affermato dal giudice di legittimità (Cass. 20 aprile 1963, n. 900), « va considerato con riguardo ai ... doveri di solidarietà inerenti alla posizione assunta dal soggetto »; la possibilità di una deroga per interesse pubblico è del resto espressamente prevista dal comma 2 del citato art. 8 della Convenzione di Roma (« la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui »).

Ora, nella fattispecie in esame vengono in considerazione sia il diritto di cronaca, che viene ricompreso nella libertà di pensiero di cui all'art. 21 della Costituzione, sia il principio della pubblicità del dibattimento penale, ritenuto presidio dello stesso diritto alla difesa di cui all'art. 24 comma 2 della Costituzione.

Sotto il primo profilo ci si deve chiedere quale sia effettivamente l'interesse pubblico a far conoscere i dettagli delle vicende che avevano coinvolto Casteller, in veste di cliente, in un procedimento per induzione e favoreggiamento della prostituzione; non potendosi ovviamente identificare tale interesse, per la valenza di limite di un diritto inviolabile della personalità che dovrebbe rivestire, con la pura curiosità del pubblico per un episodio dagli aspetti « piccanti ». Non sembra seriamente invocabile il diritto di cronaca in relazione alla trasmissione televisiva integrale di un dibattimento penale che, per il suo oggetto e per i personaggi coinvolti, non avrebbe alcun motivo effettivo di essere portato a conoscenza di un indefinito numero di soggetti: sembra, anzi, questo, un caso evidente in cui l'interesse del pubblico nasce a « posteriori », dal fatto cioè che la trasmissione è andata in onda.

Quanto alla pubblicità del dibattimento, è evidente che il legislatore del 1930, nel prescrivere a pena di nullità con l'art. 423 c.p.p., non aveva neppure immaginato il problema delle riprese audiovisive: non è tuttavia senza rilievo il fatto che il quarto comma del predetto articolo deroghi a tale principio, disponendo che « si procede a porte chiuse alla lettura dei processi verbali contenenti delle registrazioni delle medesime quando la lettura o l'ascolto possano ledere il diritto alla riservatezza di soggetti estranei alla causa ovvero, relativamente a fatti estranei al processo, il diritto delle parti private alla riservatezza », con ciò evidenziando un bilanciamento tra l'esigenza garantistica di pubblicità del processo e la tutela della riservatezza dei « soggetti estranei alla causa », tra i quali vanno annoverati i testimoni. Come a dire che già il legislatore del 1930 aveva inteso evitare che la pubblicità del dibattimento, sancita come garanzia per l'individuo, finisse per violarne il fondamentale diritto alla riservatezza, con la pubblicità di vicende soggettivamente o oggettivamente estranee ai fatti sottoposti all'esame del giudice.

Lo stesso bilanciamento tra l'esigenza di pubblicità del dibattimento, quella di garantire il sereno e regolare svolgimento dell'udienza e la tutela della privacy delle parti, è la *ratio* dell'art. 147 delle disp. att. nuovo c.p.p. (d.l. 28 luglio 1989, n. 271) dettato proprio in materia di riprese audiovisive del dibattimento penale; si tratta di norma che non può ve-

nire in applicazione per la fattispecie in esame, in quanto entrata in vigore in epoca successiva ai fatti di causa, ma che esplicita una linea di tendenza che, come si è sopra motivato, era rinvenibile anche nella precedente normativa.

Si deve in conclusione ritenere che la trasmissione « Un giorno in Pretura » del 13 marzo 1989, in quanto ha diffuso notizie relative alla vita privata del teste Casteller, che aveva espressamente negato il proprio consenso alla ripresa televisiva, in relazione a fatti la cui conoscenza non può ritenersi di pubblico interesse ed espressione del diritto di cronaca, ha violato il diritto dell'appellante alla privacy e costituisce pertanto un atto illecito rilevante ex art. 2043 c.c.

4. Ciò posto, l'appellante non ha fornito alcuna prova del danno di cui chiede il risarcimento in via equitativa. Nessun profilo di danno morale può venire qui all'esame, in assenza di specifica ipotesi criminosa in cui far rientrare il comportamento dei responsabili della trasmissione.

Sotto il profilo patrimoniale, Casteller assume, e chiede di provare, di essere stato trasferito, a causa della negativa pubblicità, da un lavoro a contatto con il pubblico a delle funzioni meramente interne: neppure allega, tuttavia, che tale cambiamento di mansioni si sia accompagnato con una diminuzione reddituale o con una perdita di *chances*.

Analogamente, della disapprovazione riscontrata nella cerchia degli amici — oggetto del capitale 2 delle sue conclusioni — non approfondisce il riscontro patrimoniale, che di per sé non è evidente; quanto al riflesso negativo sulle sue « aspirazioni elettorali e di rappresentanza interna al partito » in cui militava (cap. 3), la Corte osserva che, non potendosi di principio ritenere la militanza politica come una strada per un arricchimento personale, non sussistono in una simile prospettiva gli estremi del danno risarcibile ex artt. 1223 e 2056 c.c.

Deriva da tali considerazioni anche l'irrilevanza delle prove come dedotte dall'appellante.

L'appello viene dunque accolto solo in relazione all'accertamento, espressamente richiesto dall'appellante, della violazione del suo diritto alla riservatezza.